

## TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 concernente: «**Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi**» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi», con legge regionale 5 novembre 1997, n. 34, recante «Ulteriori integrazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi», con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» e con legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi».

---



---

**SOMMARIO**

## PARTE PRIMA

Sezione I**TESTI AGGIORNATI E COORDINATI**

Testo aggiornato della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 concernente:  
**«Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi»** coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi», con legge regionale 5 novembre 1997, n. 34, recante «Ulteriori integrazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi», con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» e con legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» .....Pag. 5

Art. 1. ( <i>Finalità</i> ) .....	»	6
Art. 2. ( <i>Ambiti in cui la raccolta è libera</i> ) .....	»	6
Art. 3. ( <i>Delimitazione delle tartufaie</i> ).....	»	6
Art. 4. ( <i>Tartufaie controllate</i> ) .....	»	6
Art. 5. ( <i>Miglioramenti</i> ).....	»	7
Art. 6. ( <i>Commissioni</i> ) .....	»	7
Art. 7. ( <i>Parere della commissione</i> ) .....	»	7
Art. 8. ( <i>Tartufaie coltivate</i> ) .....	»	8
Art. 9. ( <i>Riconoscimento tartufaie</i> ) .....	»	8
Art. 10. ( <i>Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli</i> ) .....	»	8
Art. 11. ( <i>Delimitazione dei comprensori consorziati</i> ) .....	»	8
Art. 12. ( <i>Ricerca e raccolta dei tartufi</i> ) .....	»	8
Art. 13. ( <i>Idoneità per la raccolta</i> ) .....	»	10
Art. 14. ( <i>Autorizzazione alla raccolta</i> ) .....	»	10
Art. 15. ( <i>Iniziative finanziarie</i> ) .....	»	10
Art. 16. ( <i>Modalità di finanziamento</i> ) .....	»	11
Art. 17. ( <i>Progetti speciali</i> ) .....	»	11
Art. 18. ( <i>Albi regionali</i> ) .....	»	11
Art. 19. ( <i>Zone geografiche</i> ) .....	»	11
Art. 19 bis. ( <i>Vigilanza</i> ).....	»	11
Art. 20. ( <i>Sanzioni amministrative</i> ) .....	»	11
Art. 21. ( <i>Abrogazioni</i> ) .....	»	12
Art. 22. ( <i>Tassa di concessione</i> ).....	»	12
Art. 22 bis. ( <i>Norme regolamentari</i> ) .....	»	13

---

**SOMMARIO**

Art. 23. ( <i>Norma transitoria</i> ) .....	Pag.	13
Art. 24. ( <i>Norma finanziaria</i> ) .....	»	13
Art. 25. ( <i>Norme finali</i> ) .....	»	13
NOTE ALL'ARTICOLATO .....	»	13



---

**TESTI AGGIORNATI E COORDINATI**

Testo aggiornato della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, concernente: «**Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi**» (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994*) coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6, - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (*in Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 2 aprile 1997*), con legge regionale 5 novembre 1997, n. 34, recante «Ulteriori integrazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (*in Bollettino Ufficiale della Regione n. 56 del 12 novembre 1997*), con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» (*in s.o. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 28 novembre 2001*) e con legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (*in Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 9 giugno 2004*).

**AVVERTENZA:**

Il testo coordinato è stato redatto a cura della Segreteria generale della Presidenza, Servizio affari giuridici e legislativi e Segreteria della Giunta regionale, Sezione assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 marzo 1997, n. 10, 5 novembre 1997, n. 34, 19 novembre 2001, n. 28 e 26 maggio 2004, n. 8, sono evidenziate con carattere corsivo.

## Sezione I

## TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, concernente: «**Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi**» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994) coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6, - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 2 aprile 1997), con legge regionale 5 novembre 1997, n. 34, recante «Ulteriori integrazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 56 del 12 novembre 1997), con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» (in s.o. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 28 novembre 2001) e con legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 9 giugno 2004).

## Art. 1.

*(Finalità)*

(Testo dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'aggiunta dei commi 1 bis e 1 ter).

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

*1 bis. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con:*

a ) *la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione;*

b ) *l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.*

*1 ter. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 2.*

## Art. 2.

*(Ambiti in cui la raccolta è libera)*

(Testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) *nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;*

b) *nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone*

*di «riserva integrale» come definite dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani;*

c) *nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria.*

## Art. 3.

*(Delimitazione delle tartufaie)*

(Testo dell'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1994, n.6, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione del comma 2 e dall'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con la soppressione di alcune parole al comma 3).

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. *Le Comunità montane, su parere della competente commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione.*

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno.

## Art. 4.

*(Tartufaie controllate).*

(Testo dell'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1994,

n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione del comma 2 e dall'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies).

1. Si definisce tartufo controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

2 bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

2 ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufo controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione.

2 quater. La superficie massima delle tartufoie controllate non può superare i tre ettari.

2 quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative aventi titolo alle tartufoie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 2 quater è elevato a quindici ettari.

#### Art. 5.

##### (Miglioramenti)

(Testo dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1994, n.6, così come modificato dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione del comma 2 e di una parola al comma 5 e dall'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con la sostituzione di alcune parole ai commi 2, 3 e 5).

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a ) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b ) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;

c ) sarchiatura annuale della tartufoia e/o delle singole cave;

d ) potatura delle piante simbiotiche;

e ) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;

g ) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h ) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;

i ) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufoie, secondo le previsioni del piano triennale. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i

dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3. Le operazioni colturali e gli interventi comunque prescritti dalla commissione di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufoia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufoia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'art. 6, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

#### Art. 6.

##### (Commissioni)

(Testo dell'articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 1994, n.6, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con la sostituzione di alcune parole al comma 2).

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita commissione tecnica costituita presso ogni Comunità montana e composta da:

a ) un rappresentante della Comunità montana che la presiede;

b ) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;

c ) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

d ) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;

e ) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 26,00. Per i dipendenti regionali designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emolumenti.

3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale.

#### Art. 7.

##### (Parere della commissione)

1. Le Comunità montane curano la pubblicizzazione del

parere della commissione tramite affissione all'Albo pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. La Comunità montana deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

#### Art. 8.

##### *(Tartufaie coltivate)*

(Testo dell'articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con la sostituzione di alcune parole al comma 1 e l'aggiunta del comma 1 bis).

1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con *piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento*, poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

*1 bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 19.*

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma verificate dalle commissioni di cui all'art. 6 della presente legge.

#### Art. 9.

##### *(Riconoscimento tartufaie)*

(Testo dell'articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dall'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

1. La Comunità montana competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'art. 6.

2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a ) planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;

b ) piano *triennale* di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

3. *A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la Comunità montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente Comunità montana, nell'apposito conto corrente.*

4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha va-

lidità *quinquennale* ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art. 6.

6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'art. 5 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 20.

7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

#### Art. 10.

##### *(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)*

(Testo dell'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione del comma 4, dall'articolo unico della legge regionale 5 novembre 1997, n. 34, con l'aggiunta di alcune parole al comma 5 e dall'articolo 9 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 e la sostituzione del comma 6).

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'art. 6.

3. *(Abrogato).*

4. *(Abrogato).*

5. *(Abrogato).*

6. *L'accesso alle zone di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.*

#### Art. 11.

##### *(Delimitazione dei comprensori consorziati)*

1. La Comunità montana competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 6, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

#### Art. 12.

##### *(Ricerca e raccolta dei tartufi)*

(Testo dell'articolo 12 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dall'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere

effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufai-  
e.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del «vanghetto» o «vanghella» o dello «zappetto» aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncina-

tum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporium Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, *da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.*

4bis. *L'alevatadelsoleediltramontasonoindicatinella sottostante tabella:*

MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-31	6,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	16,39
	15-31	7,32	16,38

4 ter. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

5. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

6. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.

7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

9. La Comunità montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta.

#### Art. 13.

##### (Idoneità per la raccolta)

(Testo dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione del comma 4 e dall'articolo 11 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'aggiunta del comma 2 bis).

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Comunità montana competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'art. 6.

2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufoie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

2 bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità montane e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.

5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

#### Art. 14.

##### (Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al

precedente art. 13, la Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2. Periresidenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più vicina a detti Comuni.

#### Art. 15.

##### (Iniziativa finanziaria)

(Testo dell'articolo 15 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, dall'articolo 50 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e dall'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:

a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;

b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;

c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;

d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartufigoltura;

e) realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufoie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;

f) impianto di tartufoie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati;

f bis) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità montane e le Associazioni tartufai.

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 19, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per

quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

5. L'Azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante di tartufo gen certificate con modalità stabilite con la presente legge.

#### Art. 16.

(Modalità di finanziamento)

(Testo dell'articolo 16 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione del comma 3).

1. I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale:

a) per le voci a), b), c), d), e) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa;

b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici della Comunità montana.

#### Art. 17.

(Progetti speciali)

1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.

#### Art. 18.

(Albi regionali)

(Testo dell'articolo 18 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione dei commi 1 e 3).

1. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità montane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.

#### Art. 19.

(Zone geografiche)

(Testo dell'articolo 19 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura.

2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

3. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

#### Art. 19-bis.

(Vigilanza)

(Articolo aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10).

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

#### Art. 20.

(Sanzioni amministrative)

(Testo dell'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;

c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;

d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;

e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o man-

cata riempitura delle stesse: per ogni buca, *da euro 5,00 a euro 52,00*;

f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: *da euro 258,00 a euro 2.582,00*;

g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto: *da euro 258,00 a euro 2.582,00*;

h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: *da euro 5,00 a euro 52,00*;

i) raccolta di tartufi immaturi o avariati: *da euro 155,00 a euro 1.549,00*;

l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba: *da euro 52,00 a euro 516,00*;

m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: *da euro 258,00 a euro 2.582,00*;

n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: *da euro 516,00 a euro 5.165,00*;

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: *da euro 258,00 a euro 2.582,00*;

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: *da euro 258,00 a euro 2.582,00*;

q) tabellazione illegittima di terreni: *da euro 5,00 euro 52,00* per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 10: *da euro 258,00 a euro 2.582,00*;

s) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: *da euro 155,00 a euro 1.549,00* per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, *da euro 155,00 a euro 1.549,00*;

u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, *da euro 10,00 a euro 103,00*;

v) danneggiamento o asportazione di tabelle: *da euro 25,00 a euro 258,00* per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: *da euro 3,00 a euro 26,00*.

3. Le violazioni sanzionate al precedente comma com-

portano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. *I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.*

7. (Abrogato).

#### Art. 21.

##### (Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.

2. Sono soppresse le parole:

1) «della tartuficoltura e» all'art. 7 primo comma lettera c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;

2) «dei tartufi» all'art. 2 primo comma, lett. h), della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;

3) «dei tartufi» alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

#### Art. 22.

##### (Tassa di concessione)

(Testo dell'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e modificato dall'articolo 15 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con la sostituzione del comma 4).

1. *La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.*

2. *La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.*

3. *Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.*

4. *Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.*

5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitata alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

7. Il trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.

#### Art. 22 bis.

(Norme regolamentari)

(Articolo aggiunto dall'articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

1. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare.

#### Art. 23.

(Norma transitoria)

1. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse di cui all'art. 22 nel corso del 1993 sono tenuti, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un versamento integrativo in dodicesimi relativo al periodo intercorrente tra la data di scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994.

#### Art. 24.

(Norma finanziaria)

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio previsionale dell'esercizio 1994, ai capitoli istituiti in attuazione della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47 e successive modificazioni.

2. Per gli esercizi dal 1994 in poi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

#### Art. 25.

(Norme finali)

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge.

2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, è abrogata.

AVVERTENZA - Il testo coordinato della legge su riprodotta viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza, Servizio affari giuridici e legislativi e Segreteria della Giunta regionale, Sezione assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale, al solo scopo di facilitarne la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

*Nota all'articolo 1, comma 1:*

La legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 dicembre 1985 e riprodotta nel s.o. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 1 dell'8 gennaio 1986.

*Nota all'articolo 2, comma 1, lettera b):*

La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante «Tutela dell'ambiente e nuove norme in materie di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142» è pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 13 del 15 marzo 1995.

*Nota all'articolo 9, commi 3 e 4:*

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

«3. — *Omissis* - Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata». — *Omissis*».

*Nota all'articolo 10, comma 1:*

Il testo dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 3 ottobre 1927), è il seguente:

«4. Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed

altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

*Note all'articolo 11, comma 1:*

— Per il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda la nota all'articolo 9, commi 3 e 4.

— Il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

«4. — *Omissis.* - Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato — *Omissis.*».

*Nota all'articolo 12, comma 7:*

La legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, recante «Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 86 del 28 novembre 1986. La presente legge, modificata dalla legge regionale 30 luglio 1987, n. 35, recante «Modificazione della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 56 del 5 agosto 1987) dalla legge regionale 12 luglio 1988, n. 20, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 46 del 20 luglio 1988) e dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 30, recante «Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43: «Norme per ridurre il fenomeno del randagismo»» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 19 del 2 maggio 1990) è stata, unitamente a quest'ultima, abrogata dall'articolo 16, della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19 (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 32 del 27 luglio 1994).

*Note all'articolo 15, commi 2, lettera f) e 5:*

— Il regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797, del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 93 del 30 marzo 1985. Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 40 del regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio 1991 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (in G.U.C.E. n. L 218 del 6 agosto 1991).

— Il testo del comma 6 dell'articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 15 del 10 marzo 1999) è il seguente:

«112. *Funzioni riservate alla Regione. Omissis* — 6. La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello statuto regionale, un'Azienda anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati. — *Omissis.*».

*Nota all'articolo 17, comma 1:*

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47, recante «Delega alle Comunità montane delle funzioni amministrative e degli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 79 del 21 dicembre 1983), l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 51, comma 1, lettera f), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28; è il seguente:

«[3 — *Progetti speciali.* Le Comunità montane provvedono alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti speciali attinenti le finalità del precedente art. 1, previsti dalla normativa regionale, statale o della Comunità economica europea.

La Regione può, in casi particolari provvedere direttamente alla predisposizione di progetti speciali.

Per i progetti di cui al primo comma e per la realizzazione di quelli previsti al secondo comma la Regione può intervenire con fondi propri al finanziamento della quota a carico delle Comunità montane]».

*Nota all'articolo 19-bis, comma 1:*

Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo 1, comma 1), è il seguente:

«15. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. — *Omissis.*».

*Note all'articolo 20, commi 1 e 2, lettere n), o), p):*

— Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

— La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 36 del 2 giugno 1983.

— Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo 1, comma 1), è il seguente:

«7. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

- 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 2;
- 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo

la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

**10.** I tartufi conservati sono classificati come nell'*allegato 2*, che fa parte integrante della presente legge.

**11.** I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

**12.** Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

**13.** Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

*a*) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;

*b*) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

*c*) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

*d*) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

**14.** È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'*allegato 2*, annesso alla presente legge».

— Il testo degli articoli 515 e 516 del codice penale è il seguente:

«**515.** Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

**516.** Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni».

Note all'articolo 21, commi 1 e 2;

— La legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 29 del 7 maggio 1980. La presente legge, già modificata dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 18 del 9 marzo 1983), dalla legge regionale

27 giugno 1983, n. 21, recante «Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 43 del 6 luglio 1983) e dall'articolo unico della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, recante «Modificazione dell'art. 5 della legge regionale 1980, n. 38, recante: disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 5 del 27 gennaio 1986), è stata abrogata dall'articolo 17, della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, recante «Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 81 del 6 novembre 1987).

— La legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 18 del 9 marzo 1983.

— Il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera *c*) della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47 (si veda la nota all'articolo 17, comma 1), così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«[7 Attività promozionali. *Omissis* - *c*) attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna; - *Omissis*.]».

— Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*) della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55, recante «Norme per la incentivazione di attività produttive e valorizzazione delle risorse naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 45 del 19 agosto 1981). [L'intero testo della legge è stato abrogato dall'articolo 51, comma 1, lettera *e*) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» (in s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 58 del 28 novembre 2001)] così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«[2 - *Omissis* - *h*) iniziative per la coltivazione, valorizzazione, miglioramento culturale e produttivo dei funghi, dei prodotti del bosco e sottobosco;]».

Note all'articolo 22, commi 1, 3 e 5:

— Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante «Approvazione della tariffa sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1991.

— Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, recante «Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» (pubblicata nel s.o. n. 2 del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 34 del 28 maggio 1980) è il seguente:

«**6 Sanzioni.** — 1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento, dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senz'aver effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le sanzioni previste per l'omesso pagamento, se spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto».

*Note all'articolo 24, commi 1 e 2:*

— La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, recante «Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 81 del 6 novembre 1987) è stata abrogata dall'articolo 25 della presente legge.

— La legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante «Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

n. 19 del 10 maggio 1978) è stata abrogata dall'articolo 109, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

*Note all'articolo 25, commi 1 e 2:*

— Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

— Per la legge 3 novembre 1987, n. 47, si vedano le note all'articolo 24, commi 1 e 2.